

NOTA su
Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49
“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

La nuova Direttiva RAEE 2012/19/CE, di cui il Decreto legislativo in esame costituisce il recepimento, si propone di potenziare gli obiettivi già previsti nella precedente Direttiva RAEE (2002/96/CE, attuata in Italia con Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151), e in particolare: prevenire o ridurre gli impatti sull'ambiente connessi alla produzione delle AEE, incrementare i livelli di raccolta e di recupero, favorire il riutilizzo, promuovere il trattamento adeguato, rafforzare le misure di controllo, in particolare per quanto riguarda le spedizioni di RAEE all'estero.

Per raggiungere, e registrare, gli ambiziosi obiettivi di raccolta fissati dalla Direttiva europea (v. oltre), il Decreto prefigura un sistema “*all actors*”, in cui tutti i soggetti muniti di autorizzazione al trattamento possono ricevere RAEE da qualsiasi soggetto che legittimamente detenga o raccolga gli stessi, iscrivendosi ad un apposito elenco tenuto dal Centro di coordinamento e comunicando a quest'ultimo i quantitativi trattati. In questo contesto, i Sistemi dei produttori (sia individuali che collettivi) devono farsi carico del ritiro dei RAEE di propria competenza su tutto il territorio nazionale, intervenendo quindi, di fatto, in funzione “sussidiaria” rispetto al mercato e si presume a costi superiori rispetto a quelli sostenuti dagli operatori muniti di semplice autorizzazione.

L'Associazione ha fatto presente in tutte le sedi, in particolare al Ministero dell'ambiente, che l'assenza, nel Decreto, ad oggi, di un sistema di accreditamento unico e obbligatorio per tutti gli impianti rischia di impedire il raggiungimento, in termini omogenei, degli obiettivi di recupero e riciclaggio, fissati in aumento rispetto agli attuali, stante la sostanziale impossibilità di garantire, semplicemente attraverso il sistema delle autorizzazioni locali (soprattutto se in forma semplificata), un livello uniforme di qualità del trattamento nonché il monitoraggio costante sulle performance degli impianti.

Il “mercato a più velocità” che si va delineando comporterà infatti il rischio che i RAEE, o la maggior parte di essi, con un valore positivo sfuggano al “sistema ufficiale” del Centro di coordinamento per essere venduti da chi li detiene a soggetti che hanno riguardo non tanto al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, quanto al ricavo che ne possono ottenere tramite l'estrazione delle parti valorizzabili; questo nel caso migliore, ossia quando i RAEE stessi non siano destinati ad essere illecitamente esportati e “cannibalizzati” in Paesi dove non sono applicati gli stessi requisiti ambientali, di sicurezza, di salute e di tutela dei lavoratori.

Ciò accadrà fino a che non verrà emanato il Decreto di cui all'art. 18, comma 4 che, basandosi sulle future norme europee di qualità del trattamento, metta tutti gli operatori sullo stesso piano, sia quelli appartenenti al sistema “ufficiale”, sia quelli che operano sulla base delle autorizzazioni.

Si riportano di seguito gli altri aspetti più significativi su cui interviene la norma in esame.

Campo di applicazione

Il Decreto n. 49/2014 prevede l'estensione del campo di applicazione al fine di estendere gradualmente gli effetti delle sue disposizioni a tutte le AEE. A tal fine sono previsti due diversi periodi di operatività:

- il primo fino al 14 agosto 2018 e valido per tutte le AEE come classificate nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate, a titolo esemplificativo, nell'Allegato II;
- il secondo (*open scope*) a partire dal 15 agosto 2018 e valido per tutte le AEE come classificate nelle categorie di cui all'Allegato III ed elencate, a titolo esemplificativo, nell'Allegato IV.

Si ha invece estensione immediata del campo di applicazione ai pannelli fotovoltaici, precedentemente non contemplati.

Definizioni

Il Decreto introduce una definizione di produttore più dettagliata (art. 4, comma 1, lett. g, e art. 4, comma 2) e amplia notevolmente il novero delle definizioni (a titolo esemplificativo si segnalano quelle relative a: utensili fissi di grandi dimensioni, installazioni fisse di grandi dimensioni, RAEE di piccolissime dimensioni, distributore, distributore al dettaglio, RAEE equivalenti, rimozione, raggruppamento, luogo di raggruppamento, messa a disposizione sul mercato e immissione sul mercato). Nella definizione di RAEE provenienti dai nuclei domestici sono ricomprese le apparecchiature “*dual use*”, ovvero quei RAEE che possono provenire sia dai nuclei domestici che dal flusso dei RAEE professionali.

Progettazione dei prodotti

Il Decreto, recependo le disposizioni della Direttiva, punta a promuovere l'eco-design, la promozione della cooperazione tra produttori di AEE e operatori degli impianti di trattamento, al fine di facilitare smontaggio e riparazione, riutilizzo, recupero e riciclaggio dei RAEE, loro componenti e materiali nonché il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE. Per far ciò viene anche previsto che il MATTM, di concerto con il MISE e il MEF, individui e promuova politiche di sostegno e incentivazione.

Priorità al riutilizzo

I RAEE devono essere avviati prioritariamente ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, di cui all'art. 180-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/06 (la relativa disciplina non è ancora stata emanata), previa separazione di quelli destinati al trattamento. Nei centri di raccolta sono inoltre individuate apposite aree adibite al “deposito preliminare alla raccolta” dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.

Raccolta dei RAEE

Fino al 31 dicembre 2015 viene confermato l'obiettivo di 4 kg abitante/anno per i RAEE domestici. Dal 2016 il tasso di raccolta riguarda tutti i RAEE, e diventa il 45% (inteso come peso totale dei RAEE raccolti su AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti), dal 2019 si potrà scegliere tra il 65% del peso medio AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti, o l'85% dei RAEE prodotti nel territorio nazionale (verrà definita specifica metodologia di calcolo a livello nazionale). Il monitoraggio del tasso di raccolta è affidato all'ISPRA.

L'Accordo di programma che fissa le condizioni generali per il ritiro dei RAEE domestici da parte dei Sistemi collettivi, della durata di tre anni, dovrà prevedere: condizioni generali di ritiro dei RAEE conferiti ai CdR comunali, premi di efficienza per i centri di raccolta comunali, modalità di gestione dei RAEE “cannibalizzati” con oneri a carico dei produttori, nonché l'adeguamento e l'implementazione dei

CdR comunali. Esso verrà stipulato non solo da ANCI e Centro di coordinamento ma anche dalle rappresentanze dei produttori e dei gestori dei servizi di raccolta (ciascuna di queste con un unico rappresentante al Tavolo). Lo schema stabilisce che, in caso di mancata stipula dell'Accordo, intervenga direttamente il Ministero dell'ambiente.

Analoghi premi di efficienza verranno fissati per i distributori nell'ambito dello specifico Accordo tra ANCI, distributori, gestori e CdC per il ritiro dei RAEE raccolti dalla distribuzione. Quest'ultimo Accordo dovrà regolare anche il supporto ai distributori, da parte del CdC, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

Ritiro “uno contro uno” e “uno contro zero”

Il Decreto conferma per i distributori (anche quelli dell'e-commerce) l'obbligo di ritiro gratuito “uno contro uno”, nonché le semplificazioni previste a tal fine dal DM 65/2010, che vengono ampliate e rimodulate in ragione dei raggruppamenti. Nel caso di vendita a distanza, il contratto di vendita dell'AEE deve indicare, a pena di nullità, il luogo ove è possibile consegnare i propri RAEE ovvero le modalità di ritiro presso il luogo di consegna.

Viene inoltre introdotto l'“uno contro zero” (ovvero il ritiro gratuito a prescindere dall'acquisto di una nuova AEE) per i RAEE di piccolissime dimensioni (sotto i 25 cm.), conferiti a distributori con una superficie di vendita al dettaglio uguale o superiore a 400 mq, i quali sono esentati dall'obbligo di autorizzazione o iscrizione all'Albo per la raccolta effettuata presso il punto vendita o nelle immediate vicinanze di quest'ultimo. Le relative modalità semplificate di gestione nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto verranno stabilite con un successivo Decreto MATTM - MISE.

Obblighi dei produttori di AEE

La Direttiva 2012/19/UE contempla due opzioni alternative di gestione, prevedendo che "ciascun produttore possa scegliere di adempiere a tale obbligo (quello di finanziamento della gestione) o individualmente o aderendo a un Sistema collettivo" (cfr . articolo 12, par. 3). Il Decreto fissa, per entrambe queste possibilità, dei requisiti minimi, primo fra tutti quello che i sistemi operino in modo uniforme su base nazionale. I Sistemi individuali devono essere riconosciuti dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 9 (tra le condizioni vi è quella di mettere in atto un sistema di restituzione o di stipulare apposite convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta su tutto il territorio nazionale), mentre i Sistemi Collettivi, in base all'art.10, sono organizzati in forma consortile senza scopo di lucro, operano sotto la vigilanza del MATTM e del MSE e sono retti da uno Statuto, approvato dal MATTM, conforme ad uno Statuto-tipo adottato dai due Ministeri (nell'attesa i Sistemi Collettivi esistenti continuano ad operare in base alle previgenti modalità). Viene previsto che potranno partecipare ai SC, oltre ai produttori, previo accordo con gli stessi, i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori.

L'eco-contributo potrà essere reso noto dal produttore al distributore nella fattura di vendita, e da questo al consumatore all'interno del prezzo finale.

Obiettivi minimi di recupero

Gli obiettivi minimi di recupero per le differenti categorie di RAEE sono contenuti nell'Allegato V del D.Lgs. e prevedono obiettivi differenziati per le varie categorie da raggiungere entro tempistiche stabilite.

Dall'entrata in vigore del nuovo Decreto sino al 14 agosto 2015 gli obiettivi minimi, applicabili alle categorie di cui all'Allegato I, sono uguali a quelli previsti nel Decreto precedente.

Dal 15 agosto 2015 al 14 agosto 2018 gli obiettivi minimi, applicabili alle categorie di cui all'Allegato I, sono:

- a) per i RAEE rientranti nelle categorie 1 o 10
 - recupero dell'85%
 - preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio dell'80%;

- b) per i RAEE rientranti nelle categorie 3 o 4
 - recupero dell'80%
 - preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio del 70%;
- c) per i RAEE rientranti nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9
 - recupero del 75%
 - preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio del 55%;
- d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80%.

Dal 15 agosto 2018 gli obiettivi minimi, applicabili alle categorie di cui all'Allegato III, sono:

- a) per i RAEE rientranti nelle categorie 1 o 4
 - recupero dell'85%
 - preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio dell'80%;
- b) per i RAEE rientranti nella categoria 2
 - recupero dell'80%
 - preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio del 70%;
- c) per i RAEE rientranti nelle categorie 5 o 6
 - recupero del 75%
 - preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio del 55%;
- d) per i RAEE rientranti nella categoria 3, il riciclaggio dell'80%.

Trattamento adeguato

Il Decreto pone l'obbligo di sottoporre a trattamento adeguato tutti i RAEE raccolti separatamente. L'autorizzazione al trattamento deve garantire l'utilizzo delle BAT (migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili) e il rispetto dei requisiti di cui all'art. 18, nonché il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero.

Il trattamento adeguato include almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo. Devono inoltre essere rispettati i requisiti tecnici e le modalità operative di cui agli Allegati VII e VIII. Le nuove autorizzazioni dovranno prevedere il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto; le esistenti si considerano valide fino a scadenza in base al principio "*tempus regit actum*".

E' previsto un apposito Decreto per disciplinare l'applicazione delle procedure semplificate ai RAEE non pericolosi. Nelle more dell'adozione di questo Decreto, per poter applicare le procedure semplificate al recupero dei RAEE indicati nell'Allegato 1, sub Allegato 1 del DM 5 febbraio 1998, con le tipologie 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la comunicazione di inizio attività dovrà contenere l'indicazione delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato, nonché il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'Allegato V. Le comunicazioni già effettuate si considerano valide fino a scadenza.

In attesa delle norme minime di qualità europee sul trattamento in corso di completamento, criteri e modalità aggiuntivi verranno definiti, entro tre mesi dalla pubblicazione del D.Lgs., con Decreto del MATTM, avvalendosi del CdC RAEE e di ISPRA. L'adeguamento delle autorizzazioni esistenti andrà richiesta dagli interessati entro tre mesi dall'emanazione di quest'ultimo Decreto (entro i successivi quattro mesi verrà rilasciato il provvedimento relativo).

Viene inoltre previsto (art. 33) che gli impianti di trattamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto, debbano iscriversi (pena la revoca dell'autorizzazione, cfr. art. 38, comma 3) ad un apposito elenco istituito presso il Centro di Coordinamento e comunicare annualmente i RAEE trattati allo stesso CdC.

Tra i compiti del CdC RAEE rimane quello di stipulare specifici accordi con le Associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, dopo aver sentito il Comitato di Indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore.

Informazioni agli impianti di trattamento

Il Decreto prevede che, al fine di agevolare il trattamento dei RAEE i produttori di AEE provvedano a fornire agli impianti di trattamento informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato. Per le nuove AEE questo deve essere fatto entro un anno dall'immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni devono indicare le diverse componenti e materiali presenti nelle AEE nonché i punti in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose.

Spedizioni di RAEE all'estero

Il trattamento può essere effettuato fuori del territorio nazionale solo se la spedizione è conforme alla disciplina comunitaria sull'export dei rifiuti (Regolamento CE 1013/2006) e può essere conteggiato negli obiettivi di recupero di cui all'art. 19 soltanto se l'esportatore può dimostrare che il trattamento è effettuato *"in condizioni equivalenti"* ai requisiti stabiliti dal Decreto.

Per le spedizioni all'estero di AEE usate devono essere rispettate le condizioni dell'Allegato VI. Le spese per le analisi delle AEE usate sospettate di essere RAEE sono a carico del responsabile della spedizione.

Roma, 31 marzo 2014